



A.S. ROMA S.P.A.

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI 2010/2011**

ai sensi dell'articolo 123-*bis* TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)



INDICE

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis TUF)

- a) Struttura del capitale sociale e partecipazioni rilevanti.*
- b) Restrizioni al trasferimento di titoli*
- c) Titoli che conferiscono diritti speciali*
- d) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto*
- e) Restrizioni al diritto di voto*
- f) Accordi tra azionisti*
- g) Clausole di change of control.*
- h) Indennità degli amministratori. in caso di dimissioni, licenziamento e cessazioni a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto*
- i) Nomina e sostituzione degli amministratori.*
- j) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie*
- k) Attività di direzione e coordinamento*

3. COMPLIANCE

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE

4.2. COMPOSIZIONE

4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.4. ORGANI DELEGATI.

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

4.6. AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E INDIPENDENTI

4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

6.1 COMITATO PER LE NOMINE E REMUNERAZIONE

6.2 COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

7.1. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.2. SOCIETA' DI REVISIONE.

7.3. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

7.4. CODICI E PROCEDURE

8. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



9. IL COLLEGIO SINDACALE

10. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

11. ASSEMBLEE

12. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

13. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

TABELLE

Tab. 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati

Tab. 2: Struttura del Collegio Sindacale

Tab. 3: Struttura dell'Organismo di Vigilanza

Tab.4: Informativa del Codice di Autodisciplina



1. PROFILO DELL'EMITTENTE

La A.S. Roma S.p.A. (in prosieguo per brevità anche “**A.S. Roma**” o la “**Società**”) è una società per azioni operante nel settore del calcio professionistico con un largo seguito di pubblico, la cui prima squadra disputa le partite in casa presso lo Stadio Olimpico di Roma, uno dei principali complessi sportivi in Italia.

Alla propria attività tradizionale, l'A.S. Roma ha affiancato nel tempo, analogamente alla maggior parte delle società calcistiche professionistiche, altre attività incentrate sulla gestione e sullo sfruttamento dei diritti sul marchio e sull'immagine, tra cui le più rilevanti sono l'attività di licenza dei diritti audiovisivi relativi alle partite casalinghe della prima squadra, le sponsorizzazioni, l'attività di cessione di prodotti e servizi che utilizzano i marchi e loghi di cui la Società è titolare e/o utilizzatrice

2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis TUF).

a) Struttura del capitale sociale e partecipazioni rilevanti (ex art. 123 bis, comma 1, lettere a),c)

Il capitale sociale è costituito da n. 132.523.296 azioni ordinarie, dal valore nominale di 0,15 euro cadauna, quotate presso il Mercato Telematico Azionario (segmento Standard Classe 1) di Borsa Italiana.

In base alle risultanze del Libro Soci, tenuto conto delle comunicazioni pervenute delle altre informazioni a disposizione, gli unici soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, titolari di azioni con diritto di voto in misura superiore del 2% del capitale sottoscritto e versato sono:

- *NEEP ROMA HOLDING S.p.A.*, società per azioni con sede legale in Roma in via Principessa Clotilde 7, codice fiscale n. 11410561004, partita IVA e numero di iscrizione al registro imprese di Roma n. RM 1301500, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 120.000,00 per n° 88.918.686 azioni ordinarie, pari al 67,097% delle azioni con diritto di voto;
- *Tikal Plaza S.A.*, con sede in Lussemburgo, per n° [3.313.082] azioni ordinarie, pari al [2,50]% delle azioni con diritto di voto, per le quali è tuttora in essere un sequestro penale preventivo da parte dell'autorità giudiziaria.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b)

Non esistono limitazioni statutarie alla libera disponibilità di titoli.

c) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123- bis, comma 1, lettera d)

La Società non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

d) Partecipazione azionaria dei dipendenti (ex art. 123 –bis, comma 1, lettera e)

Non è prevista alcuna partecipazione azionaria dei dipendenti.



e) Restrizioni al diritto di voto (ex art 123-bis, comma 1, lettera f)

Non esistono restrizioni al diritto di voto delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di A.S. Roma S.p.A.

f) Accordi tra azionisti (ex art. 123 – bis, comma 1, lettera g)

La Società ha evidenza dell'esistenza dei seguenti accordi tra azionisti, rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, come da informazioni disponibili sul sito internet di Consob.

ACCORDO PARASOCIALE DEL 15 APRILE 2011 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 18 AGOSTO 2011, SOTTOSCRITTO TRA LA DIBENEDETTO AS ROMA LLC E UNICREDIT S.p.A. IN QUALITA' DI AZIONISTI DELLA NEEP ROMA HOLDING S.p.A., SOCIETA' CONTROLLANTE A.S. ROMA S.p.A.

In data 15 aprile 2011, la DiBenedetto AS Roma LLC (**"DiBenedetto"**) ha stipulato con Roma 2000 S.r.l. (**"Roma 2000"**) un contratto di compravendita (il **"Contratto"**) per effetto del quale la stessa DiBenedetto - attraverso una *holding* da costituire insieme ad Unicredit S.p.A. (**"Unicredit"** o la **"Banca"**) ed al verificarsi delle condizioni sospensive previste - si è impegnata ad acquistare la partecipazione di controllo in AS Roma S.p.A. (**"AS Roma"**) ed a promuovere, ad esito di detto acquisto, un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria ai sensi dell'art. 106 del TUF (l'**"OPA"**).

Nell'ambito dei complessivi accordi di co-investimento raggiunti tra DiBenedetto e Unicredit, le medesime Parti hanno inoltre sottoscritto in pari data un patto parasociale (il **"Patto"**), rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, già oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti ai sensi della normativa applicabile.

In data 26 aprile 2011 DiBenedetto e Unicredit hanno costituito NEEP Roma Holding S.p.A. (**"NEEP"**) – società partecipata al 60% da DiBenedetto ed al 40% da Unicredit - la quale è stata successivamente designata da DiBenedetto in data 27 aprile 2011, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1401 del codice civile, quale acquirente, subentrando in tutti i diritti e le obbligazioni di DiBenedetto ai sensi del Contratto.

In particolare, per effetto di detta designazione, NEEP si è impegnata ad acquistare da Roma 2000, complessivamente:

- una partecipazione pari al 67,097% del capitale sociale di AS Roma (la **"Partecipazione di Maggioranza"**);
- l'intero capitale sociale di ASR Real Estate S.r.l. (**"AS Roma RE"**), società che detiene, attraverso un contratto di leasing, il centro sportivo di Trigoria;
- l'intero capitale sociale di Brand Management S.r.l. (**"Brand Management"**), socio accomandatario, con una partecipazione dello 0,01%, della Soccer S.a.s., società titolare del marchio AS Roma, di cui la stessa AS Roma è socia accomandante con il 99,9%.

Successivamente, in data 3 agosto 2011, Unicredit e DiBenedetto hanno comunicato al mercato di aver definito alcune modifiche alla documentazione contrattuale sottoscritta in data 15 aprile 2011, anche in considerazione della necessità di ridefinire le esigenze finanziarie ed economiche della AS Roma nell'immediato e nel prossimo triennio.

In data 18 agosto 2011, NEEP e Roma 2000 hanno proceduto a dare esecuzione al Contratto e NEEP ha acquisito la Partecipazione di Maggioranza e l'intero capitale di AS Roma RE e Brand Management.



Sempre in data 18 agosto 2011, le Parti hanno sottoscritto una nuova versione del Patto il quale, rispetto alla precedente versione sottoscritta il 15 aprile 2011, presenta alcune modifiche con particolare riferimento al contenuto degli impegni assunti dalle Parti in relazione alla futura capitalizzazione di NEEP e di AS Roma e, più in generale, al sostegno finanziario da garantire alla controllata AS Roma.

Di seguito viene fornita una illustrazione del contenuto delle principali previsioni del Patto, così come modificato in data 18 agosto 2011.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è NEEP ROMA HOLDING S.p.A. la quale, per effetto dell'esecuzione del Contratto, detiene il controllo, ai sensi dell'art. 93 del TUF, di AS Roma, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in virtù della titolarità diretta del diritto di voto relativo alla maggioranza assoluta del capitale sociale di AS Roma.

In tale ottica, si segnala che il Patto contiene previsioni di natura parasociale relative ad AS Roma.

Per completezza, si precisa infine che il Patto contiene alcune previsioni di natura parasociale anche con riferimento ad AS Roma RE e a Brand Management (di seguito, congiuntamente ad AS Roma, le "Società").

2. Azioni conferite nel Patto

Il Patto prevede che DiBenedetto e la Banca conferiscano in sindacato la totalità delle azioni di NEEP (le "Azioni") di loro proprietà pari, rispettivamente, al 60% ed al 40% del capitale sociale di NEEP. Più in particolare, il Patto ha ad oggetto n. 120.000 azioni ordinarie di NEEP, così suddivise.

| Azionista | Numero di azioni sindacate | % rispetto al totale delle azioni sindacate | % sul capitale sociale ordinario |
|-------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|
| DiBenedetto AS Roma LLC | 72.000 | 60% | 60% |
| UniCredit S.p.A. | 48.000 | 40% | 40% |

3. Disposizioni relative alla corporate governance di NEEP e di AS Roma

3.1 Assemblea dei soci di NEEP

Fintantoché la Banca continui a detenere una partecipazione nel capitale sociale di NEEP almeno pari al 5% (la "Partecipazione Minima della Banca"), DiBenedetto si impegna a far sì che nessuna delle seguenti delibere dell'assemblea dei soci di NEEP venga assunta senza il voto favorevole della Banca:

- (i) modifiche allo statuto di NEEP ad eccezione delle modifiche necessarie per adeguare lo statuto a disposizioni di legge;
- (ii) ogni possibile modifica dei diritti, delle prerogative e dei privilegi caratterizzanti le classi di azioni detenute dai soci di NEEP;



- (iii) ogni operazione di trasformazione, fusione, scissione, riorganizzazione, liquidazione, scioglimento o fallimento cui sia sottoposta NEEP; o
- (iv) l'approvazione del bilancio di NEEP.

Inoltre, prima di ogni assemblea dei soci di NEEP in cui sia prevista la discussione di una delle materie di seguito indicate, la DiBenedetto dovrà consultarsi con la Banca, restando inteso che tali materie dovranno essere approvate dall'assemblea dei soci di NEEP con le ordinarie maggioranze di legge:

- (i) approvazione della distribuzione di dividendi;
- (ii) modifiche allo statuto di NEEP, ad eccezione delle modifiche precedentemente indicate per le quali è richiesta il voto favorevole da parte della Banca.

3.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione di NEEP

Le parti faranno quanto in proprio potere affinché il consiglio di amministrazione di NEEP sia composto da 9 membri.

DiBenedetto avrà il diritto di designare 5 consiglieri e dovrà altresì fare in modo che la Banca, fintantoché conservi la Partecipazione Minima della Banca, abbia il diritto di designare i rimanenti 4 consiglieri di NEEP. Nel caso in cui la Banca cessi di detenere la Partecipazione Minima della Banca, i consiglieri designati dalla Banca potranno essere revocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEEP sarà eletto fra i membri designati dalla Banca; l'Amministratore Delegato sarà invece eletto dal Consiglio di Amministrazione di NEEP fra i membri designati da DiBenedetto ed avrà i poteri di ordinaria amministrazione indicati in un allegato al Patto.

In qualsiasi caso di cessazione anticipata dalla carica di amministratore di NEEP le Parti dovranno far sì che il consigliere nominato in sostituzione venga designato dalla Parte che aveva originariamente nominato il consigliere cessato.

3.3 Composizione del Consiglio di Amministrazione di AS Roma

Le parti faranno quanto in proprio potere affinché il consiglio di amministrazione di NEEP eserciti i propri diritti di socio di AS Roma al fine di assicurare che il consiglio di amministrazione della medesima AS Roma sia composto da 13 membri designati come segue.

DiBenedetto avrà diritto di designare 8 membri (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto di AS Roma) e dovrà fare in modo che la Banca, sino a quando essa detenga la Partecipazione Minima della Banca, abbia diritto di designare i rimanenti 5 consiglieri di AS Roma (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto di AS Roma). Nel caso in cui la Banca cessi di detenere la Partecipazione Minima della Banca, i consiglieri nominati dalla Banca potranno essere revocati.

Nel caso in cui vengano presentate liste di minoranza ai sensi di legge, DiBenedetto avrà diritto di designare 7 membri del consiglio di amministrazione di AS Roma.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma sarà eletto fra i membri nominati da DiBenedetto e avrà i poteri di ordinaria amministrazione elencati indicati in un allegato al Patto.

In qualsiasi caso di cessazione anticipata dalla carica di amministratore della AS Roma le Parti dovranno far sì che il consigliere nominato in sostituzione venga designato dalla Parte che aveva originariamente nominato il consigliere cessato.



3.4 Delibere del Consiglio di Amministrazione di NEEP

Il Consiglio di Amministrazione di NEEP sarà validamente costituito con la presenza di almeno 5 amministratori, e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Fino a quando la Banca continuerà a detenere la Partecipazione Minima della Banca, le deliberazioni relative alle seguenti materie saranno validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione di NEEP solo con la presenza ed il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati dalla Banca ("**Maggioranza Qualificata NEEP**"):

- (i) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o altro atto di disposizione, ivi incluse la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo, concernenti beni mobili o immobili di NEEP o le partecipazioni da essa detenute nelle Società, ovvero beni immobili di proprietà delle Società da essa controllate, ivi incluse operazioni di liquidazione o aggregazione riguardanti la NEEP, e fatta eccezione – con riferimento ad AS Roma – per la sottoscrizione delle azioni emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale (come di seguito definito) o per l'acquisto di azioni AS Roma nell'ambito dell'OPA;
- (ii) assunzione di debito ulteriore rispetto a quello esistente per un valore complessivo pari ad Euro 500.000 per ciascun esercizio sociale;
- (iii) approvazione del progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- (iv) approvazione del budget annuale e del piano finanziario (ivi incluse le eventuali modifiche e/o integrazioni successivamente apportate);
- (v) concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma, o emissione di garanzie o lettere di patronage in favore di terze parti non correlate, di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., di valore superiore ad Euro 500.000 per singola operazione;
- (vi) sottoscrizione di qualsiasi contratto od approvazione di operazioni effettuate con parti correlate;
- (vii) stipula di contratti o assunzione di impegni che comportino obbligazioni in capo alla NEEP per un importo superiore ad Euro 500.000 per ciascun esercizio sociale;
- (viii) approvazione di esborsi di capitale da parte di NEEP superiori ad Euro 500.000 per ciascun esercizio sociale;
- (ix) approvazione di spese in conto capitale, di qualsiasi tipo, che eccedano per più del 5% l'importo indicato nella relativa previsione contenuta nel Budget annuale di riferimento;
- (x) conferimento di incarichi di consulenza a terzi i cui costi eccedano la somma complessiva di Euro 500.000 per ciascun esercizio sociale;
- (xi) determinazione della politica retributiva dei dipendenti di NEEP, modifiche di personale investito di ruoli strategici nell'organico di NEEP e/o dei termini della loro retribuzione e determinazione degli incentivi riservati ad altri componenti della struttura manageriale della Società;
- (xii) deposito delle liste per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di AS Roma;



- (xiii) nomina e conferimento dei poteri per rappresentare la NEEP e votare nelle assemblee delle Società controllate per le seguenti materie:
1. modifiche statutarie, eccetto quelle rese necessarie in quanto previste dalla legge;
 2. modifiche dei termini, delle caratteristiche, dei diritti e privilegi connessi a ciascuna categoria di azioni di volta in volta emesse dalle Società controllate;
 3. trasformazione, fusione, scissione o altre operazioni straordinarie, riorganizzazioni, messa in liquidazione – ivi inclusa la nomina del liquidatore - delle Società controllate;
 4. approvazione di operazioni da cui consegue la revoca dalla quotazione in mercati regolamentati di AS Roma;
 5. approvazione dei bilanci delle Società controllate e delle relative partecipate;
 6. nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle Società controllate;
- (xiv) modifica, rimborso anticipato e ogni altra azione o decisione relativa ai Finanziamenti Soci o ai Contratti di Finanziamento Soci (come di seguito definiti).

Nel caso in cui non si riesca ad ottenere la Maggioranza Qualificata in relazione ad una delle deliberazioni sopra indicate, la delibera in oggetto dovrà considerarsi non approvata, fatto salvo per le seguenti eccezioni:

- (i) in relazione alle deliberazioni di cui al sub-paragrafo (xiii) sopra menzionato, verrà espresso voto contrario ;
- (ii) in relazione alla deliberazioni di cui all'ultimo punto del sub-paragrafo (xiii), il Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEEP farà in modo che si proceda alla nomina degli amministratori delle Società sulla base di quanto previsto nel Patto;
- (iii) con riferimento alla deliberazioni di cui al sub-paragrafo (xii) sopramenzionato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEEP procederà a compilare le liste in base alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.3 ed al successivo 3.7; e
- (iv) in relazione all'approvazione del budget annuale di NEEP di cui al sub-paragrafo (iv) che precede, si farà riferimento al budget annuale relativo all'esercizio precedente incrementato di un ammontare complessivo del 5%, che diventerà il budget annuale di NEEP per l'anno in questione.

Resta inteso che non sarà necessaria una Maggioranza Qualificata NEEP nel caso in cui l'operazione in questione sia specificamente contemplata dal budget annuale di NEEP e/o della Società interessata in vigore al momento della delibera.

Fatto salvo quanto diversamente previsto ai sensi del Patto, qualsiasi azione o decisione che dovrà essere assunta da parte di NEEP con riferimento al Contratto (come eventualmente di volta in volta modificato) dovrà essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione di NEEP adottata con le maggioranze previste dalla legge.

3.5 Delibere del Consiglio di Amministrazione di AS Roma

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di AS Roma si considereranno validamente tenute con la presenza di almeno 7 amministratori, e le relative deliberazioni verranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.



DiBenedetto si impegna a far sì che, per tutto il tempo in cui la Banca detenga la Partecipazione Minima della Banca, le deliberazioni sui seguenti argomenti vengano approvate dal Consiglio di Amministrazione di AS Roma soltanto con la presenza ed il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati dalla Banca (“**Maggioranza Qualificata AS Roma**”):

- (i) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o altro atto di disposizione, ivi incluse la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo, concernenti beni mobili o immobili di AS Roma il cui valore ecceda Euro 5 milioni, ad eccezione degli acquisti da parte di AS Roma dei diritti sportivi alle prestazioni dei calciatori, in relazione ai quali la soglia materiale dovrà essere Euro 15 milioni;
- (ii) fatta eccezione per i Finanziamenti AS Roma (come di seguito definiti), approvazione di operazioni di indebitamento da parte di AS Roma, in qualsiasi forma, per un importo complessivo superiore ad Euro 10 milioni per ogni singolo esercizio;
- (iii) approvazione del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci di AS Roma;
- (iv) approvazione del *budget* annuale e del *business plan* (ivi incluse eventuali modifiche); restando inteso che, ove non si raggiunga una Maggioranza Qualificata AS Roma in relazione all’approvazione del *budget* annuale, questo verrà determinato sulla base dell’ultimo budget annuale approvato, incrementato o diminuito di una percentuale a seconda dei risultati sportivi ottenuti da AS Roma nell’anno precedente.
- (v) concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma, o rilascio di garanzie o lettere di patronage in favore di terze parti non correlate o di società controllate o collegate, di valore superiore ad Euro 5.000.000;
- (vi) approvazione di qualsiasi accordo stipulato od operazione effettuata con parti correlate;
- (vii) sottoscrizione di contratti o assunzione di impegni che comportino obbligazioni in capo ad AS Roma per un importo superiore ad Euro 5.000.000 per ciascun esercizio, ad eccezione dei contratti relativi all’acquisizione dei diritti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori, per i quali tale soglia sarà pari ad Euro 10.000.000 per ciascun esercizio;
- (viii) approvazione di esborsi di capitale superiori ad Euro 5.000.000 per ciascun esercizio;
- (ix) approvazione di spese in conto capitale, di qualsiasi tipo, che eccedano per più del 5% l’importo indicato nella relativa previsione contenuta nel Budget annuale di riferimento;
- (x) approvazione di operazioni da cui consegua la revoca dalla quotazione delle azioni della AS Roma.

Non sarà necessaria una Maggioranza Qualificata AS Roma nel caso in cui l’operazione in questione sia specificamente contemplata dal budget annuale di AS Roma in vigore al momento della delibera.

Inoltre, prima di ciascuna riunione del consiglio di amministrazione che abbia all’ordine del giorno una delle materie di seguito indicate, DiBenedetto dovrà consultare la Banca, restando inteso che la relativa deliberazione sarà adottata con le ordinarie maggioranze di legge:

- (i) verifica dell’operato degli amministratori e dei dirigenti di AS Roma e determinazione delle politiche di remunerazione dei dipendenti; modifiche di personale investito di ruoli strategici nell’organico della AS Roma e/o dei termini della loro retribuzione e determinazione degli incentivi riservati ad altri componenti della struttura manageriale;



- (ii) operazioni di acquisizione, investimenti o joint venture concluse con terze parti;
- (iii) introduzione o cessazione di attività poste in essere da AS Roma;
- (iv) costituzione, liquidazione, fusione di società partecipate da AS Roma, nomina dei liquidatori e determinazione del loro compenso;
- (v) stipula di contratti di consulenza per un importo superiore ad Euro 5.000.000 per ciascun esercizio;
- (vi) approvazione dei regolamenti dei comitati interni di AS Roma;
- (vii) approvazione della politica di dividendi di AS Roma.

Fatto salvo quanto diversamente previsto ai sensi del Patto, qualsiasi azione o decisione che dovrà essere assunta da parte di AS Roma con riferimento ai Finanziamenti AS Roma (come di seguito definiti) dovrà essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione di AS Roma adottata con le maggioranze previste dalla legge.

3.6 Comitati interni di AS Roma

Il Consiglio di Amministrazione di AS Roma costituirà al suo interno (i) un comitato strategico con il compito di sviluppare, valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione di AS Roma scelte strategiche, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma; (ii) un comitato per la remunerazione; (iii) un comitato per il controllo interno; (iv) un organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01. Detti comitati saranno composti da 3 membri, 2 dei quali verranno designati da DiBenedetto ed 1 dalla Banca fintanto che quest'ultima resterà titolare della Partecipazione Minima della Banca.

3.7 Collegio Sindacale di NEEP e AS Roma

Il Collegio Sindacale di NEEP e di AS Roma sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente saranno designati da DiBenedetto, mentre il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente saranno designati dalla Banca. Il sindaco effettivo nominato dalla Banca sarà il Presidente del Collegio Sindacale fin quando la Banca deterrà la Partecipazione Minima della Banca.

Quanto ad AS Roma, in caso di presentazione di una lista di minoranza, DiBenedetto designerà 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente, mentre la Banca designerà 1 sindaco effettivo.

4. Disposizioni relative alla circolazione delle azioni di NEEP ROMA HOLDING S.p.A. (le "Azioni").

4.1 Cessione della partecipazione della Banca

La Banca potrà liberamente trasferire - entro e non oltre il 31 Marzo 2012 e ad uno prezzo per Azione che non potrà essere inferiore all'investimento pro-rata per Azione nel frattempo complessivamente effettuato dalla Banca e DiBenedetto nel capitale di NEEP (prendendo in considerazione ogni tipo di apporto fornito, ivi inclusi la sottoscrizione di nuove azioni, i finanziamenti soci ed ogni altro tipo di pagamento eventualmente effettuato dalle Parti) - un numero totale di Azioni che non ecceda complessivamente il 75% del numero totale di Azioni detenute dalla Banca ad uno o più investitori italiani che abbiano ottenuto il gradimento da parte della DiBenedetto ("**Investitore Qualificato**"). Laddove la cessione della Azioni non abbia le predette caratteristiche, ovvero avvenga oltre il predetto termine, troverà applicazione il Diritto di Prelazione di cui al successivo paragrafo 4.2



Al riguardo, la Banca avrà diritto di trasferire a ciascun Investitore Qualificato cui abbia ceduto almeno il 25% delle Azioni di sua proprietà, il diritto di nominare 1 membro del Consiglio di Amministrazione di NEEP e/o di AS Roma.

4.2 Diritto di Prelazione

Qualora una Parte (la “**Parte Offerente**”) intenda cedere, in tutto o in parte, ad un terzo le proprie Azioni, dovrà preventivamente offrire alle altre Parti (le “**Parti Oblate**”) tali Azioni, agli stessi termini e condizioni.

In tale ipotesi, le Parti Oblate che si dichiarino interessate avranno un diritto di prelazione (“**Diritto di Prelazione**”) per l'acquisto di una porzione delle Azioni offerte proporzionale alla propria quota di partecipazione nel capitale sociale di NEEP rispetto alla partecipazione detenuta dalle altre Parti Oblate.

Nel caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte delle Parti Oblate, ovvero nel caso in cui a seguito dell'esercizio del Diritto di Prelazione il numero di Azioni che le Parti Oblate intendono acquistare risulti inferiore alla quota di partecipazione offerta dalla Parte Offerente, la medesima Parte Offerente potrà procedere liberamente al trasferimento delle Azioni al terzo, a condizione che lo stesso aderisca preventivamente al Patto.

4.3 Diritto di Co-vendita

Il Patto prevede che - fintantoché la Banca detenga la Partecipazione Minima della Banca - qualora DiBenedetto intenda trasferire a terzi tutte o parte delle proprie Azioni, le altre Parti avranno il diritto, alternativamente a loro propria discrezione, di esercitare il Diritto di Prelazione di cui al precedente paragrafo 4.2, ovvero di trasferire al potenziale acquirente una parte delle Azioni di loro proprietà ai medesimi termini e condizioni della DiBenedetto (“**Diritto di Co-vendita**”). In caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita DiBenedetto dovrà procurare, quale condizione di efficacia del trasferimento delle proprie Azioni, l'incondizionata accettazione del terzo potenziale acquirente all'acquisto delle Azioni di proprietà delle Parti che abbiano esercitato il Diritto di Co-Vendita.

Nel caso in cui le Parti non abbiano esercitato, con riferimento alle proposte di trasferimento delle Azioni inviate da DiBenedetto, il Diritto di Prelazione ovvero il Diritto di Co-vendita, DiBenedetto sarà libero di trasferire al terzo le Azioni ai medesimi termini e condizioni già comunicati alle Parti.

Nel caso in cui una o più delle Parti abbia esercitato il Diritto di Prelazione e una o più delle altre Parti abbia esercitato il Diritto di Co-vendita, la Parte o le Parti che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione saranno obbligate ad acquistare anche le Azioni della Parte o delle Parti che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita.

4.4 Diritto di Trascinamento

Qualora DiBenedetto intenda trasferire a terzi la totalità delle proprie Azioni, avrà il diritto (“**Diritto di Trascinamento**”) di richiedere alle altre Parti di trasferire, ai medesimi termini e condizioni, al terzo potenziale acquirente la totalità delle rispettive Azioni.

Resta inteso che la Banca sarà obbligata a cedere all'acquirente potenziale la totalità delle proprie azioni solo nel caso in cui il corrispettivo per Azione offerto dal terzo sia almeno pari al prezzo minimo espressamente individuato dalle Parti nel Patto e, se richiesto dalla Banca, previo ottenimento da parte di primaria banca d'affari di una *fairness opinion* che confermi la congruità da un punto di vista finanziario del prezzo offerto dal terzo acquirente.



In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento nessuna delle Parti potrà esercitare il Diritto di Prelazione.

4.5 Trasferimenti consentiti

Le limitazioni alla circolazione delle Azioni descritte nei paragrafi precedenti non troveranno applicazione nel caso in cui ciascuna Parte ceda, in tutto o in parte, le Azioni possedute a società che controlla, è controllata da, o è soggetta a comune controllo con la Parte stessa, ai sensi dell'art. 2359 c.c., a condizione che il soggetto cessionario assuma per iscritto tutti gli impegni e obblighi della Parte di cui al Patto, e detta Parte resti comunque obbligata in solido con il cessionario per il puntuale, completo ed esatto adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Patto. La Parte cedente ed il cessionario saranno considerati come una sola Parte ai sensi del Patto.

4.6 Procedura di Vendita - Opzione Call Exit

Qualora alla data che cadrà il sessantesimo giorno antecedente il decimo anniversario della data di sottoscrizione del Patto, il Patto sia ancora in vigore per effetto di successivi rinnovi, la Banca avrà diritto di richiedere – tramite invio di apposita comunicazione (la “**Comunicazione di Exit**”) - a DiBenedetto di scegliere se (a) conferire un mandato a primaria banca d'affari per iniziare una procedura di vendita tramite asta (la “**Procedura di Vendita**”) per la vendita dell'intero capitale di NEEP o di tutte le partecipazioni detenute da NEEP nelle Società ovvero, (b) acquistare l'intera partecipazione detenuta dalla Banca in NEEP a tale data.

Qualora la Banca abbia inviato una Comunicazione di Exit, DiBenedetto avrà una opzione call (la “**Opzione Call Exit**”) per l'acquisto delle Azioni detenute dalla Banca la quale potrà essere esercitata ad un prezzo per Azione che consenta alla Banca di realizzare un IRR sul proprio investimento in NEEP pari al 10%,

Qualora la Banca non abbia inviato una Comunicazione di Exit, DiBenedetto potrà in ogni caso esercitare l'Opzione Call Exit mediante l'invio alla Banca di una comunicazione entro sessanta giorni dal decimo anniversario della data di sottoscrizione del Patto, nell'ipotesi in cui lo stesso sia ancora in vigore a tale data. In tale ultima ipotesi, tuttavia, qualora durante i 36 mesi successivi all'esercizio dell'Opzione Call Exit DiBenedetto ceda, in una o più operazioni, la totalità delle Azioni ad un prezzo (“**Prezzo di Realizzo**”) che dovesse risultare più alto del prezzo pagato da DiBenedetto alla Banca a seguito dell'esercizio dell'Opzione Call Exit, DiBenedetto sarà tenuto a pagare alla Banca, a titolo di integrazione del corrispettivo, una percentuale della differenza fra Prezzo di Realizzo ed il prezzo pagato per l'acquisto delle Azioni della Banca a seguito dell'esercizio dell'Opzione Call Exit.

4.7 Opzioni Put e Call in caso di mancato rinnovo del Patto

La Banca attribuisce a DiBenedetto una opzione call (la “**Opzione Call**”) per l'acquisto delle Azioni di proprietà della Banca medesima, da esercitarsi nel caso in cui la Banca abbia comunicato l'intenzione di non rinnovare il Patto a scadenza, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7.

L'Opzione Call dovrà essere esercitata ad un prezzo pari al (i) 80% del *fair market value* delle Azioni della Banca, nell'ipotesi in cui la Banca abbia comunicato l'intenzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7, di non rinnovare il Patto alla prima naturale scadenza, ovvero (ii) 90% del *fair market value* delle Azioni della Banca, nell'ipotesi in cui la Banca abbia comunicato l'intenzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7, di non rinnovare il Patto alla scadenza dei successivi periodi di proroga dello stesso.



In aggiunta, DiBenedetto concede alla Banca il diritto di vendere (l'“**Opzione Put Banca**”) alla prima - che irrevocabilmente ed incondizionatamente accetta di acquistare - le Azioni possedute dalla Banca, nell'ipotesi in cui la DiBenedetto abbia comunicato alla Banca, ai sensi del successivo paragrafo 7, l'intenzione di non rinnovare il Patto alla scadenza. L'Opzione Put Banca potrà essere esercitata dalla medesima ad un prezzo pari (i) al 120% del valore di mercato delle Azioni detenute dalla Banca nell'ipotesi in cui DiBenedetto abbia comunicato l'intenzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7, di non rinnovare il Patto alla prima scadenza naturale; ovvero (ii) al 110% del valore di mercato delle Azioni detenute dalla Banca, nell'ipotesi in cui DiBenedetto abbia comunicato l'intenzione di non rinnovare il Patto alla scadenza di successivi periodi di proroga dello stesso.

Infine, la Banca garantisce a DiBenedetto il diritto di vendere (l'“**Opzione Put DiBenedetto**”) alla Banca medesima - che irrevocabilmente ed incondizionatamente accetta di acquistare - le Azioni possedute da DiBenedetto, nell'ipotesi in cui la Banca abbia comunicato l'intenzione, ai sensi del successivo paragrafo 7, di non rinnovare il Patto alla sua prima naturale scadenza.

In tale caso, l'Opzione Put DiBenedetto potrà essere esercitata ad un prezzo pari al 120% del valore di mercato delle Azioni detenute da DiBenedetto.

4.8 Cambio di Controllo della DiBenedetto

Qualora, durante la vigenza del Patto, dovesse verificarsi un cambio di controllo nella DiBenedetto, la Banca avrà il diritto di richiedere alla DiBenedetto che venga realizzata una scissione non proporzionale (“**Scissione**”) di NEEP all'esito della quale ciascuna Parte verrà a detenere il 100% di una società di nuova costituzione risultante dalla scissione, la quale a sua volta risulterà titolare di una percentuale della partecipazione a quella data detenuta da NEEP nel capitale delle Società pari alla rispettiva percentuale di capitale detenuta da ciascuna Parte in NEEP alla data della scissione.

All'esito della Scissione le Parti (i) sottoscriveranno un nuovo patto parasociale volto a disciplinare i rispettivi diritti ed obblighi relativi alle partecipazioni da ciascuna detenute nel capitale delle Società, il quale dovrà prevedere termini e condizioni sostanzialmente analoghi ai termini e condizioni di cui all'attuale Patto, ad eccezione del fatto che la Banca e le altre Parti diverse da DiBenedetto saranno libere di fare in modo che le azioni detenute dalle rispettive controllate in AS Roma vengano cedute sul mercato azionario; (ii) faranno in modo che lo Statuto di AS Roma venga modificato in conformità con le previsioni del nuovo patto parasociale, prevedendo in particolare una modifica al meccanismo del voto di lista che consenta a ciascuna lista presentata di nominare un numero di amministratori proporzionale al numero di azioni che la supporta.

5 Modifiche statutarie

Le Parti faranno in modo che gli statuti di NEEP e delle Società vengano modificati sulla base dei modelli allegati al Patto, in modo tale da recepire per quanto possibile le previsioni contenute nel Patto medesimo in materia di *governance* e circolazione delle azioni.

6. Impegni delle Parti pre e post acquisizione

6.1 Impegno a finanziare NEEP per il completamento delle operazioni di acquisizione previste nel Contratto

Il Patto prevede l'impegno delle Parti a sottoscrivere, rispettivamente, due contratti di finanziamento soci (i “**Contratti di Finanziamento Soci**”) al fine di assicurare a NEEP la provvista necessaria per il perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione di Maggioranza e delle partecipazioni in AS Roma RE e Brand Management, nonché per la



promozione della conseguente OPA obbligatoria. In particolare, DiBenedetto e la Banca si sono impegnati ad assicurare a NEEP i necessari fondi in proporzione alle rispettive partecipazioni detenute in NEEP (i “**Finanziamenti Soci**”).

Al riguardo, si segnala che in data 18 agosto 2011 le Parti hanno sottoscritto i rispettivi Contratti di Finanziamento Soci.

In particolare, una prima *tranche* del Finanziamento Soci è stata messa dalle Parti a disposizione di NEEP al fine di perfezionare l’acquisto della Partecipazione di Maggioranza e delle partecipazioni in AS Roma RE e Brand Management, mentre una seconda *tranche* del Finanziamento Soci verrà fornita almeno cinque giorni prima della data di pagamento del corrispettivo dovuto a seguito della promozione dell’OPA obbligatoria sulle azioni AS Roma.

6.2 Aumento di capitale di NEEP

La Banca e DiBenedetto si sono impegnate a fare in modo che, entro la data di efficacia del Patto, NEEP deliberasse un aumento di capitale scindibile, suddiviso in più *tranches*, dell’importo massimo di Euro 130 milioni (“**Aumento di Capitale NEEP**”). Al riguardo, si segnala che in data 18 agosto 2011 l’assemblea di NEEP ha deliberato l’Aumento di Capitale NEEP, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEEP delega irrevocabile per richiedere ai soci la sottoscrizione delle singole *tranches* dell’Aumento di Capitale di NEEP. Il Patto prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEEP possa richiedere ai soci la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale NEEP secondo la seguente tempistica:

- (i) una prima *tranche*, fino ad un massimo di Euro 30 milioni, potrà essere offerta in opzione ai soci in ogni momento a partire dal 30 settembre 2011, per un importo pari al corrispettivo complessivo che NEEP sarà tenuta a riconoscere ai titolari di azioni AS Roma che abbiano aderito all’OPA obbligatoria, restando inteso che ove NEEP riceva da parte di DiBenedetto e della Banca tale importo mediante erogazione della seconda *tranche* del Finanziamento Soci, la prima *tranche* dell’Aumento di Capitale NEEP dovrà essere cancellata;
- (ii) una seconda *tranche*, fino ad un massimo di Euro 50 milioni, potrà essere offerta in opzione ai soci in ogni momento a partire dal 30 novembre 2011 al fine di assicurare a NEEP la provvista necessaria per la sottoscrizione della prima *tranche* dell’Aumento di Capitale AS Roma (come di seguito definito) restando inteso che ove NEEP riceva da parte di DiBenedetto e della Banca tale importo mediante erogazione di uno o più finanziamenti soci, la seconda *tranche* dell’Aumento di Capitale NEEP dovrà essere cancellata;
- (iii) la terza *tranche*, fino ad un massimo di Euro 10 milioni, potrà essere offerta in opzione ai soci in ogni momento a partire dal 30 novembre 2012 al fine di assicurare a NEEP la provvista necessaria per la sottoscrizione della seconda *tranche* dell’Aumento di Capitale AS Roma;
- (iv) la quarta *tranche*, fino ad un massimo di Euro 20 milioni, potrà essere offerta in opzione ai soci in ogni momento a partire dal 30 novembre 2013 al fine di assicurare a NEEP la provvista necessaria per la sottoscrizione della terza *tranche* dell’Aumento di Capitale AS Roma;
- (v) la quinta *tranche*, fino ad un massimo di Euro 20 milioni, potrà essere offerta in opzione ai soci in ogni momento a partire dal 31 dicembre 2013, nell’ipotesi in cui AS Roma abbia omesso di rimborsare qualsiasi importo dovuto ai sensi dei Finanziamenti AS Roma (come di seguito definiti), nella misura necessaria al fine di consentire ad AS Roma di porre rimedio a tale inadempimento, restando inteso che ove NEEP riceva da parte di



DiBenedetto e della Banca tale importo mediante erogazione di uno o più finanziamenti soci, la seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale NEEP dovrà essere cancellata.

Con riferimento alla terza e quarta *tranche* di Aumento di Capitale NEEP, si segnala che nel caso in cui (i) le Parti intendano fornire a NEEP, in tutto o in parte, gli importi previsti per tali *tranches* sottoforma di uno o più finanziamenti soci; o (ii) l'importo di tali *tranches* risulti superiore rispetto alle effettive esigenze finanziarie di AS Roma – il cui accertamento è stato rimesso in via esclusiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione - si procederà ad una proporzionale riduzione dell'importo della relativa *tranche* di Aumento di Capitale NEEP.

In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEEP potrà richiedere ai soci la sottoscrizione della terza e quarta *tranche* dell'Aumento di Capitale NEEP nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- (i) il bilancio di esercizio di AS Roma relativo - quanto alla terza *tranche* - all'esercizio chiuso al 30 giugno 2012 e - quanto alla quarta *tranche* - all'esercizio chiuso al 30 giugno 2013, evidenzii un *cash flow* negativo; e/o
- (ii) il budget annuale di volta in volta approvato ai sensi del Patto dal Consiglio di Amministrazione di AS Roma in relazione - quanto alla terza *tranche* - all'esercizio chiuso al 30 giugno 2012 e - quanto alla quarta *tranche* - all'esercizio chiuso al 30 giugno 2013, evidenzii un *cash flow* atteso per il periodo di riferimento con saldo negativo.

In tali ipotesi, l'importo dell'Aumento di Capitale NEEP che verrà richiesto in sottoscrizione ai soci sarà pari all'importo complessivo del *cash flow* negativo, determinato sulla base di quanto previsto ai punti i) e ii) che precedono.

Nel caso in cui una delle Parti non adempia ai propri impegni di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale NEEP nei 10 giorni successivi alla data in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà offerto in opzione ai soci ciascuna *tranche*, l'altro socio potrà sottoscrivere anche la parte di aumento di capitale inoptato.

Nel caso in cui la Banca non adempia ai propri impegni di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale NEEP secondo quanto previsto nel Patto, DiBenedetto avrà il diritto di dichiarare l'inadempimento della Banca e, per l'effetto, le previsioni di cui al precedente paragrafo 3.1 (deliberazioni dell'assemblea di NEEP), 3.4 (deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di NEEP) e 3.5 (diritti di veto e di consultazione della Banca in relazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di AS Roma) cesseranno di avere efficacia.

Per converso, nel caso in cui (i) DiBenedetto non adempia ai propri impegni di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale NEEP e, quale conseguenza, (ii) la Banca si trovi a detenere la maggioranza del capitale sociale di NEEP, la Banca avrà il diritto di dichiarare l'inadempimento e, per l'effetto, le previsioni del Patto saranno automaticamente modificate nel senso che ogni riferimento a DiBenedetto dovrà essere considerato un riferimento alla Banca e viceversa, con immediata cessazione di ogni efficacia delle previsioni di cui ai paragrafi 3.1, 3.4 e 3.5 sopra richiamati.

L'assemblea di NEEP, nel deliberare l'Aumento di Capitale NEEP, ha previsto che eventuali modifiche alla relativa delibera possano essere apportate esclusivamente con il voto favorevole della Banca.

6.3 Aumento di capitale AS Roma

Una volta conclusa l'OPA obbligatoria, le Parti faranno in modo che AS Roma deliberi un aumento di capitale scindibile, suddiviso in *tre tranches*, fino ad un massimo di Euro 80 milioni



(“**Aumento di Capitale AS Roma**”) mediante emissione di azioni ordinarie AS Roma, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione di AS Roma per richiedere ai soci la sottoscrizione di ciascuna porzione secondo i termini ed alle condizioni di seguito meglio descritti.

Con riferimento alla prima *tranche* dell’Aumento di Capitale AS Roma:

- (i) le Parti faranno in modo che i rispettivi rappresentanti designati all’interno del Consiglio di Amministrazione di AS Roma richiedano la sottoscrizione di tale *tranche*, fino ad un massimo di Euro 50 milioni, entro il 31 dicembre 2011;
- (ii) il prezzo di sottoscrizione per azione sarà pari al minore tra (A) TERP (prezzo teorico ex diritto) delle azioni ordinarie AS Roma alla data dell’assemblea straordinaria degli azionisti che autorizzerà ed approverà l’Aumento di Capitale AS Roma scontato del 30% e (B) il prezzo al quale l’OPA obbligatoria sarà effettuata;
- (iii) l’impegno di sottoscrizione di NEEP – ivi inclusa l’eventuale sottoscrizione delle azioni rimaste inoplate - verrà finanziato dalla Banca e da DiBenedetto, sulla base delle rispettive partecipazioni detenute in NEEP, mediante la sottoscrizione ed il pagamento della prima *tranche* dell’Aumento di Capitale NEEP.

Con riferimento alla seconda e terza *tranche* dell’Aumento di Capitale AS Roma:

- (i) la sottoscrizione di tali ulteriori *tranches* verrà richiesta dal Consiglio di Amministrazione di AS Roma solo nel caso in cui i relativi proventi saranno ritenuti necessari al fine di finanziarie il business plan di AS Roma;
- (ii) il prezzo di sottoscrizione per azione sarà pari al minore tra (A) TERP (prezzo teorico ex diritto) delle azioni ordinarie AS Roma alla data del Consiglio di Amministrazione di AS Roma che autorizzerà e richiederà ai soci la sottoscrizione della relativa *tranche* di Aumento di Capitale AS Roma scontato del 30% e (B) il prezzo al quale l’OPA obbligatoria sarà effettuata;
- (iii) l’impegno di sottoscrizione di NEEP – ivi inclusa l’eventuale sottoscrizione delle azioni rimaste inoplate - verrà finanziato dalla Banca e da DiBenedetto, sulla base delle rispettive partecipazioni detenute in NEEP, mediante la sottoscrizione ed il pagamento della terza e/o quarta *tranche* dell’Aumento di Capitale NEEP.

6.4 Impegni relativi ai Finanziamenti AS Roma

La Banca, subordinatamente al perfezionamento dell’acquisto delle partecipazioni nelle Società da parte di NEEP, si è impegnata (i) a mettere a disposizione di AS Roma una linea di credito di Euro 30 milioni secondo i nuovi termini e le condizioni previsti nel contratto di finanziamento sottoscritto tra la Banca e AS Roma (“**Term Loan**”); (ii) a mettere a disposizione di AS Roma una linea di credito factoring “*revolving*” dell’importo di Euro 25 milioni; (iii) a procurare che Roma 2000 eroghi in favore di AS Roma, secondo i termini e le condizioni previste nel contratto di finanziamento sottoscritto tra queste ultime (“**Vendor Loan**”, un finanziamento dell’importo di Euro 20 milioni (conjuntamente, i “**Finanziamenti AS Roma**”).

La Banca e DiBenedetto si sono inoltre impegnati, ciascuno in base alle rispettive partecipazioni detenute in NEEP, a far sì che AS Roma sia dotata delle risorse necessarie a sanare eventuali inadempimenti alle obbligazioni di pagamento derivanti dai Finanziamenti AS Roma.

6.5 Distribuzione di dividendi



Ai sensi del Patto le Parti faranno in modo che, qualora una delle Società deliberi di distribuire utili alla propria controllante NEEP, quest'ultima provveda a sua volta a ridistribuire tali utili ai propri soci, al netto dei costi e delle spese sostenute da NEEP contemplate nel *budget* annuale di riferimento e ad eccezione dell'ipotesi in cui tali proventi vengano utilizzati da NEEP per ricapitalizzare o finanziare una delle Società.

7. Durata

Il Patto è entrato in vigore il 18 agosto 2011, data di perfezionamento dell'operazione di cessione delle Società secondo quanto previsto nel Contratto ed avrà una durata di tre anni da tale data o, nel caso in cui AS Roma in qualsiasi momento durante questi tre anni cessasse di essere quotata sul mercato regolamentato, fino al quinto anniversario da tale data (il "**Termine Iniziale**"). Decorso il Termine Iniziale, il Patto si intenderà automaticamente rinnovato e prorogato, senza ulteriori oneri delle Parti, per successivi periodi di tre anni, salvo che la Banca o DiBenedetto diano comunicazione scritta alle altre Parti dell'intenzione di non rinnovare e prorogare il presente Contratto almeno 12 mesi prima della scadenza del Termine Iniziale o, se del caso, di ciascun ulteriore periodo di proroga.

8. Deposito

Il testo del Patto è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 23 agosto 2011.

g) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h)

La Società e le sue controllate non sono parte di accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società.

Per completezza, si segnala unicamente che – con riferimento a NEEP - in caso di cambio di controllo della DiBenedetto, troverà applicazione quanto previsto al precedente paragrafo f) punto 4.8.

h) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento e cessazioni a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto (ex art 123 – bis, comma 1, lettera i)

Non sono previsti accordi tra la Società e gli amministratori che prevedano indennità in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto.

i) Nomina e sostituzione degli amministratori (ex art 123 – bis – comma 1, lettera l)

Lo statuto sociale può essere modificato per effetto di delibera dell'assemblea straordinaria che è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.

Le informazioni relative alle norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al consiglio di amministrazione.

j) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123 – bis – comma 1, lettera m)

Non esistono deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.



Per completezza, si segnala unicamente che – con riferimento a NEEP - in data 18 agosto 2011 l'assemblea ha deliberato l'Aumento di Capitale NEEP di cui al precedente paragrafo f) punto 6.2, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEEP delega irrevocabile per richiedere ai soci la sottoscrizione delle singole tranches dell'Aumento di Capitale di NEEP.

k) Attività di direzione e coordinamento

L'A.S. Roma S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della DiBenedetto AS Roma LLC.

3. COMPLIANCE

La presente Relazione annuale su Governo Societario e gli Assetti Proprietari (in prosieguo per brevità anche la “**Relazione**”), si pone l'obiettivo di illustrare il sistema di Corporate Governance adottato dall'A.S. Roma, e di fornire l'informazione concernente l'adesione alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

La presente Relazione annuale è stata redatta ai sensi dell'art. 123 –bis del TUF, e si sono seguite le indicazioni contenute nel “Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” e nella “Guida alla compilazione della Relazione sulla Corporate Governance” predisposta da Assonime ed Emittenti Titoli.

A.S. Roma, riconosce la validità del modello di governo societario descritto dal Codice di Autodisciplina, pubblicato da Borsa Italiana nel marzo 2006, e ha adottato i principi e le regole di *Corporate Governance* conformi a tale modello.

Nella presente Relazione sono state individuate le aree di adesione alle prescrizioni del Codice di Autodisciplina e l'osservanza degli impegni a ciò conseguenti; sono state altresì segnalate e motivate le ragioni di scostamento da alcuni principi in esso contenuti individuando, all'uopo, per trasparenza e facilità di consultazione, quelli di volta in volta derogati.

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2011; pertanto, le informazioni contenute sono aggiornate a tale data.

La presente Relazione è disponibile sul sito web di Borsa Italiana. (www.borsaitaliana.it).

Il sistema di governo societario di A.S. Roma prevede una ripartizione di attività tra il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Remunerazioni e Nomine, il Comitato per il Controllo Interno, il Collegio Sindacale e l'Assemblea degli azionisti.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato attualmente da undici componenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati. Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti, e uno o più Amministratori Delegati; designa altresì il segretario, anche tra estranei al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito nel suo ambito il Comitato Remunerazioni e Nomine e il Comitato per il Controllo Interno a carattere consuntivo e propositivo.



Il Collegio Sindacale, costituito ai sensi di statuto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il Collegio Sindacale vigila, inoltre, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D. L.gs. 58/1998, e sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi.

Lo Statuto sociale contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo (Presidente) ed un membro supplente del Collegio Sindacale siano nominati dalla minoranza.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di diciotto membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenendo conto anche del numero dei candidati della lista proposta, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, dal socio o dai soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a tre e non superiore a diciotto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di presentazione delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvedere a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede



legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono, contestualmente al loro deposito, presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, idonea documentazione da cui risulta la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (in prosieguo "**Lista di Maggioranza**") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;
- b. dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (in prosieguo "**Lista di Minoranza**"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno (i) un Amministratore Indipendente, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti inferiore o pari a 7 (sette), (ii) due Amministratori Indipendenti, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti superiore a 7 (sette), risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata come di seguito indicato:

- a. se viene a cessare un amministratore che apparteneva alla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio; si precisa



che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente;

- b. qualora non residuino nella predetta Lista di Minoranza altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori;
- c. per la sostituzione degli amministratori appartenenti alla Lista di Maggioranza, o in mancanza di liste, si procede ai sensi di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di indipendenza degli amministratori.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della società nei confronti della F.I.G.C. saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.

Si fa presente che, qualora l'accordo di cui al punto 2.f Sez. (B) acquisti efficacia, troveranno applicazione le disposizioni sulla governance di A.S. Roma meglio descritte al paragrafo (3) della Sezione B.

4.2 COMPOSIZIONE

Ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto sociale, l'A.S. Roma è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 18 membri, fissato di volta in volta dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da 11 membri, come nominato dall'Assemblea degli Azionisti dell'11 novembre 2008, rimarrà in carica sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 30 giugno 2011.

In data 28 giugno 2011, vista l'imminente acquisizione della partecipazione di maggioranza dell'A.S. Roma, da parte della Neep Roma Holding S.p.A., avvenuta in seguito il giorno 18 agosto 2011, il Presidente Dott.ssa Rosella Sensi ed i consiglieri Sig.re Maria Nanni Sensi, Angela Nanni Fioravanti e Silvia Sensi hanno presentato le proprie dimissioni.



Ai sensi dell'art 15 dello Statuto sociale, con particolare riferimento alla lista di maggioranza, sono stati cooptati quali amministratori, ai sensi dell'art 2386 del codice civile, i Signori Mauro Baldissoni, Claudio Fenucci, Paolo Fiorentino e Bernardo Mingrone, con efficacia dal 1° luglio 2011.

In data 4 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Avv.to Roberto Cappelli, quale Presidente della Società, ed il Dott. Claudio Fenucci, quale Amministratore Delegato della stessa.

In data 1° agosto 2011, l'Assemblea degli Azionisti dell'A.S. Roma ha deliberato di nominare consiglieri di amministrazione i Signori Mauro Baldissoni, Claudio Fenucci, Paolo Fiorentino, Bernardo Mingrone e Roberto Venturini.

Nel corso dell'esercizio sociale 2010/2011 si sono tenute le seguenti riunioni del Consiglio di Amministrazione: 29 luglio 2010, 13 settembre 2010, 27 settembre 2010, 14 ottobre 2010, 15 novembre 2010, 3 dicembre 2010, 17 febbraio 2011, 28 febbraio 2011, 29 marzo 2011, 12 maggio 2011 e 28 giugno 2011.

4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le riunioni del Consiglio sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, o su richiesta di almeno un terzo degli Amministratori o del Collegio Sindacale.

I membri del Collegio Sindacale assistono alla riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Anche in difetto di convocazione, ai sensi delle disposizioni dello Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si intenderanno validamente tenute qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è peraltro competente in merito alle deliberazioni relative all'emissione di obbligazioni non convertibili, ed operazioni di scissione, ed a tutte le deliberazioni consentite dall'art. 2365 secondo comma c.c., ovvero da altre disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e finanziario della Società sulla base delle informazioni ottenuta da parte del management. Inoltre valuta l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno sulla base delle comunicazioni ricevute dal Comitato di Controllo Interno e dalle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Comitato Esecutivo, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di



maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Comitato esecutivo, al Presidente, ai Vice Presidenti e ad amministratori delegati, se nominati, e può demandare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Operano al riguardo i limiti previsti dall'art. 2381 c.c..

Il Presidente o i Vice Presidenti o gli Amministratori Delegati - se nominati - entro 30 giorni dalla notizia di una intervenuta modifica della compagine azionaria della Società, dovranno inviare alla F.I.G.C., copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del D. Lgs. n. 58/98.

L'art. 20 dello Statuto attribuisce il potere di rappresentare la Società davanti a terzi ed in giudizio, nonché di firmare in nome della Società, al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un Vice Presidente e, disgiuntamente, ad uno degli Amministratori Delegati, se nominati; il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, Direttori, Procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

4.4 ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 novembre 2008, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, ha conferito al Presidente ed Amministratore Delegato, Dott.ssa Rosella Sensi, tutti i poteri di gestione ordinaria e di rappresentanza della Società, da esercitarsi a firma singola, fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, nella medesima seduta, il Comitato Esecutivo, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Rosella Sensi, e dei Consiglieri, Dott.ssa Silvia Sensi, Dott. Renato Bernardini, e Dott. Silvio Rotunno, a cui sono state demandate tutte le delibere di natura ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quelle aventi natura strategica, da adottarsi nei limiti di 30 milioni di euro, per categoria di atti; in considerazione delle riunioni mensili del Consiglio di Amministrazione, necessarie per le deliberazioni relative agli adempimenti per l'aggiornamento dell'informativa mensile, nel rispetto della richiesta formulata dalla Consob in data 30 ottobre 2003, la pressoché totalità delle deliberazioni vengono assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito alla Dott.ssa Silvia Sensi poteri di rappresentanza nell'ambito della commercializzazione e valorizzazione dei contenuti A.S. Roma trasmissibili sui circuiti media e simili, con firma singola fino a 10 milioni di euro, e delega operativa e di rappresentanza relativa al settore legale e giudiziale

Il Consiglio di Amministrazione, in data 29 luglio 2010, su proposta del Presidente, Dott.ssa Rosella Sensi, al fine di rendere maggiormente collegiali le decisioni assunte nella gestione ordinaria e sportiva della Società, ha deliberato di modificare le deleghe alla stessa attribuite con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2008; in particolare con riferimento ai poteri indicati al punto A.(1) del quarto punto all'ordine del giorno del suddetto Consiglio, il limite di importo per l'esercizio dei poteri sarà pari ad Euro 5.000.000,00 (€ cinquemilioni), anziché Euro 20.000.000,00 (€ ventimilioni), con l'unica eccezione dei contratti di prestazioni di natura professionistico/sportive in generale, per i quali varrà un limite di Euro 10.000.000,00 (€ diecimilioni), con impegno di pronta relazione al Consiglio.

In data 4 luglio 2011, a seguito alle dimissioni presentate dalla Dott.ssa Rosella Sensi, in data 28 giugno 2011, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:



- nominare l'Avv.to Roberto Cappelli, Presidente della Società, con rappresentanza legale della stessa e il Dott. Claudio Fenucci quale Amministratore Delegato;
- revocare i poteri attribuiti al Comitato esecutivo istituito in data 13 novembre 2008, tenuto conto che due dei componenti dello stesso, e precisamente la Dott.ssa Rosella Sensi e la Dott.ssa Silvia Sensi, hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio;
- nominare un Comitato esecutivo nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv.to Roberto Cappelli, dell'Amministratore delegato, Dott. Claudio Fenucci, del Dott. Paolo Fiorentino e dell'Avv. Mauro Baldissoni;
- delegare al Dott. Claudio Fenucci di esercitare poteri a firma singola per un importo massimo di spesa pari ad Euro 1.000.000,00 per singolo atto, ove l'operazione non sia singolarmente e specificatamente già prevista nel Budget annuale della Società, e senza limiti di spesa per le operazioni singolarmente e specificatamente già previste nel Budget annuale della Società;
- delegare al Dott. Claudio Fenucci di esercitare poteri a firma singola per un importo massimo di spesa pari ad Euro 7.500.000,00, per contratti di prestazioni di natura professionistico/sportive, fermo restando che al di sopra di tale soglia l'operazione dovrà essere deliberata dal Comitato esecutivo, e senza limiti di spesa per le operazioni della stessa natura singolarmente e specificatamente già previste nel Budget annuale della Società.

4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Nel Consiglio di Amministrazione della Società, oltre agli amministratori presenti nel Comitato esecutivo non sono presenti altri amministratori esecutivi.

4.6 AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente è composto per la maggior parte (7 su 11) da consiglieri non esecutivi (sprovvisti di deleghe operative e/o funzioni direttive in ambito aziendale), tali da garantire un peso determinante nell'assunzione delle decisioni consiliari, apportando le loro specifiche competenze e contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si compone, inoltre, di 5 amministratori indipendenti (5 su 11), che:

- a. non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto, con l'A.S. Roma, con gli amministratori esecutivi e con l'azionista che controlla la Società, relazioni economiche di rilevanza tale da poterne condizionare l'autonomia di giudizio;
- b. non sono titolari, né direttamente né indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della Società stessa;
- c. non sono stretti famigliari di amministratori esecutivi della Società, o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).

4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Il Consiglio di Amministrazione non ha nominato un Lead Independent Director per vagliare le istanze degli amministratori indipendenti.



5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

5.1 Procedure per la gestione e il trattamento di informazioni rilevanti

L'A.S. Roma ha adottato una propria procedura, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dalla Guida per l'Informazione al Mercato, di Borsa Italiana S.p.A., dalle disposizioni previste dal Regolamento Consob n. 11971/99, per la gestione ed il trattamento delle informazioni rilevanti, che disciplina anche la procedura da rispettare per la loro diffusione al pubblico, con particolare riferimento alle informazioni "*price sensitive*", di cui all'Articolo 114 del Testo Unico (in prosieguo, per brevità la "**Procedura**").

La Procedura tiene conto, inoltre, di quanto disposto dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dalle relative Istituzioni, nonché da quanto specificatamente sancito dalla Raccomandazione Consob n. 2080535, del 9 dicembre 2002, all'uopo emanata per disciplinare gli obblighi di informativa periodica delle società di calcio quotate; la Procedura potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni, al fine del recepimento di eventuali variazioni della normativa vigente, ivi compresa quella federale in materia di iscrizione ai Campionati Professionistici ed alle competizioni europee.

Tale Procedura è finalizzata a preservare la segretezza delle informazioni riservate, assicurandone, al contempo, la loro corretta e tempestiva diffusione al mercato, al fine di evitare asimmetrie informative.

La gestione delle informazioni riservate riguardanti l'A.S. Roma e le società controllate, collegate e partecipate è di pertinenza del Presidente e dell'Amministratore Delegato, i quali dispongono le necessarie verifiche da parte dell'*Investor Relation Manager*, al fine di qualificare come riservate le informazioni da sottoporre alla presente Procedura.

Altresi, la gestione delle informazioni rilevanti (*price sensitive*) è di esclusiva competenza del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mentre è compito delle Funzioni di Pianificazione, Controllo, Affari Societari ed *Investor Relations*, la diffusione al pubblico delle stesse, nonché la loro comunicazione agli Organi di Controllo.

La procedura disciplina le specifiche modalità a cui il Personale, i componenti dello staff tecnico – sanitario ed i calciatori dell'A.S. Roma devono attenersi ne fornire informazioni ai *media* (televisione, radio, stampa, telefonia, internet), qualora abbiano ad oggetto informazioni *price sensitive*, stabilendo inoltre, che qualora i documenti o le informazioni contengano riferimenti a dati specifici di carattere economico – finanziario o gestionale, gli stessi dovranno essere precedentemente validati dalle Funzioni competenti.

Il Regolamento interno dell'Area Tecnica contiene un paragrafo appositamente disciplinante tale tematica, con la specifica previsione delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto della stessa.

Registro ai sensi dell'art. 115 bis del D. Lgs. 58/1998

La Società, nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa vigente in materia, ha istituito il Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni previste dall'art. 114, comma 1 del D. Lgs. 58/1998; al fine di facilitare la gestione di tale Registro, la Società ha adottato un apposito programma informatico che ne permette la gestione automatizzata.

In particolare, le persone a conoscenza di fatti rilevanti sono iscritte nel Registro al momento in cui vengono a conoscenza dell'informazione rilevante e restano iscritte sino al momento in cui



viene meno il presupposto per il quale sono stati inizialmente iscritti, ovvero l'informazione è resa pubblica dalla Società.

5.2 Il Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing

Il Consiglio di Amministrazione in data 20 gennaio 2003, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., ha emanato il Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing, al fine di disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi di comportamento, di informativa, e di comunicazione, nei confronti del mercato, inerenti le operazioni su strumenti finanziari emessi dall'A.S. Roma e da sue controllate, effettuate per conto proprio dalle "Persone Rilevanti", intendendo come tali, coloro che, in virtù dell'incarico ricoperto, abbiano accesso a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie, e patrimoniali dell'A.S. Roma e del Gruppo ed idonee, se rese pubbliche a influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati.

Il Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing è reso disponibile al sito internet di A.S. Roma.

La Società ha individuato quali Persone Rilevanti, destinatarie degli obblighi di comunicazioni, gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, il Direttore Generale, se nominato, nonché i seguenti Responsabili di funzione della Società: il Direttore Pianificazione, Controllo e Affari Societari, il Direttore Sportivo e Tecnico, il Responsabile dell'Area Comunicazione e dell'Investor Relation, l'Allenatore Responsabile della Prima Squadra e l'Allenatore in Seconda, il Responsabile Sanitario ed i calciatori componenti la Rosa della prima squadra, nonché gli Amministratori della società partecipata Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l..

Ai sensi del Codice di Comportamento, le Persone Rilevanti, così individuate, devono comunicare trimestralmente al Referente le operazioni effettuate sugli strumenti finanziari, il cui ammontare sia pari o superiore a 30.000 euro, mentre è previsto l'obbligo di comunicazione immediata qualora sia superata la soglia di 150.000 euro. Sulla base di quanto ricevuto, l'A.S. Roma provvede, rispettivamente, ad inviare apposita comunicazione a Borsa Italiana, ovvero ad informare, senza indugio, il mercato tramite la diffusione di un comunicato stampa.

E' altresì previsto il c.d. *Blackout Period*, durante il quale è comunque posto divieto, ovvero è limitata la possibilità per le Persone Rilevanti di effettuare le operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Società nei periodi immediatamente precedenti la diffusione di informazioni atte a influire significativamente sui prezzi di tali strumenti.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito nel suo ambito il Comitato esecutivo, il Comitato per le Nomine e Remunerazioni, e il Comitato per il Controllo Interno a carattere consuntivo e propositivo.

6.1 Comitato per le nomine e remunerazione

In data 31 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, composto esclusivamente dagli amministratori non esecutivi Gen. Ciro Di Martino, Avv. Giovanni Ferreri, ed il Dott. Giuseppe Pasquale Marra. Il Comitato formula le proposte relative alle remunerazioni degli amministratori e degli altri componenti dei comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione e ne verifica la loro attuazione.



In particolare, verifica periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la politica adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche avvalendosi delle informazioni ottenute dall'amministratore delegato.

La remunerazione degli amministratori, e dei dirigenti con responsabilità strategiche è determinata tenendo conto di una parte fissa ed eventualmente di una parte variabile adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2009, a seguito delle deliberazioni dell'assemblea avvenute in data 11 novembre 2008, sentito il parere del Comitato per la remunerazione, ha deliberato compensi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Rosella Sensi in 1.100 migliaia di euro lordi annui, e compensi per 250 migliaia di euro lordi annui per il consigliere Dott.ssa Silvia Sensi.

6.2 Comitato per il Controllo Interno

In aderenza a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è stato istituito un Comitato Audit che, con funzioni consultive e propositive, sovrintende al Sistema di Controllo Interno ed alle sue procedure amministrative ed operative, coordinando, altresì, i rapporti con la società di Revisione.

Inoltre, il Comitato di Controllo Interno si riunisce almeno una volta l'anno con l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, per lo scambio di informazioni rilevanti attinenti al sistema di controllo.

Il Comitato per il Controllo Interno è composto dai due Vice Presidenti, Ciro Di Martino e Giovanni Ferreri, e dal consigliere Giuseppe Pasquale Marra, membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Comitato per il controllo interno:

- (a) assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei propri compiti relativi al sistema di controllo interno;
- (b) assiste l'Amministratore Delegato nell'identificazione dei principali rischi aziendali;
- (c) valuta il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e riceve le relazioni periodiche dello stesso;
- (d) assiste il Consiglio di Amministrazione nella verifica delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;
- (e) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati, curando i rapporti fra il preposto al controllo interno della Società, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- (f) valuta il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nelle relazioni emesse dalla Società di Revisione;
- (g) riferisce almeno semestralmente al Consiglio, in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione Finanziaria Semestrale, sull'attività svolta dal Comitato stesso e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.



L'attività del Comitato per il Controllo Interno ha riguardato essenzialmente la verifica dell'idoneità del sistema di controllo interno a presidiare efficacemente i rischi tipici delle principali attività esercitate dalla Società.

Ai fini dell'adesione al Codice di Autodisciplina, è stata istituita la funzione di Internal Auditing, con il compito di verificare il rispetto delle procedure interne, segnalando all'Amministratore Delegato ed al Comitato per il Controllo Interno eventuali aree di rischio.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, si sono tenute le seguenti riunioni del Comitato per il Controllo Interno: 9 dicembre 2010, 21 febbraio 2011 e 27 giugno 2011; tali riunioni hanno avuto ad oggetto l'analisi e l'approvazione del Piano di Internal auditing, delle evidenze contenute nelle relazioni periodiche fornite dal Responsabile di Internal Auditing, l'esame delle procedure interne e le tematiche attinenti ai problemi di Corporate Governance e di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

7. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'A.S. Roma ha definito, il sistema di gestione del rischio e di controllo interno, in riferimento al processo di informativa finanziaria, in modo integrato e nell'ambito della struttura del sistema dei controlli. Il sistema dei controlli è stato improntato tenendo presente le indicazioni del CoSo Report (modello di controllo elaborato dal *Committee of Sponsoring Organisations* 1992) che costituisce le linee guida per la definizione degli obiettivi e delle attività di controllo.

Le attività volte alla gestione dei rischi ed al controllo interno perseguiranno gli obiettivi di controllo individuati dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato di Controllo e dal management attraverso un'analisi trasversale dei processi aziendali e, quindi, non focalizzata sulle singole funzioni aziendali coinvolte.

Il processo comporterà l'individuazione degli obiettivi di controllo, quello dei rischi potenziali ambientali, la definizione delle tecniche di controllo volte alla riduzione dei rischi, ed il monitoraggio delle attività svolte.

In generale gli obiettivi di controllo interno in riferimento all'informazione finanziaria sono quelli di assicurare una rappresentazione veritiera e corretta dell'informazione finanziaria stessa. Tale impostazione comporta l'individuazione delle asserzioni di bilancio e del rispetto della compliance prevista in termini di autorizzazione alla spesa.

I rischi generici individuati a livello di informazione finanziaria (c.d. rischi di *entity level*) possono essere riconosciuti nell'organizzazione e la competenza del personale, nell'efficienza del sistema di corporate governance, nell'evoluzione del contesto normativo interno ed esterno, nei mutamenti degli indirizzi di politica sportiva. Tali rischi non possono essere rilevati da singole attività di controllo ma possono comunque influire in modo rilevante sulle modalità d'informazione finanziaria.

I rischi più specifici (c.d. *process level*) relativi ai singoli processi coinvolti nella formazione dell'informazione finanziaria possono essere individuati attraverso una mappatura dei rischi, e gestiti attraverso una definizione dei controlli ed un loro monitoraggio.

In generale le verifiche di attendibilità delle informazioni finanziarie sono state implementate tenendo conto dei diversi processi individuati: gestione del ciclo del credito, del debito, di tesoreria, delle immobilizzazioni, del personale e degli assestamenti diretti alla formazione del bilancio separato, consolidato, della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione.



In termini di asserzioni di bilancio le verifiche di attendibilità hanno tenuto conto dei criteri di esistenza, correttezza, completezza, valutazione e corretta imputazione.

L'attività di Internal Audit prevede che gli ordinari controlli di attendibilità delle informazioni finanziarie vengano svolti sui documenti emessi dalla funzione Amministrativa prima che tale flusso informativo pervenga alla funzione di Direzione Pianificazione e Controllo. Inoltre, vengono svolti controlli sulla corrispondenza dei dati presenti sulle informative contabili interne rispetto a quanto riportato sui comunicati ufficiali.

7.1. Il Modello Organizzativo Ex D. Lgs. 231/2001

In data 13 maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato le cariche dell'Organismo di Vigilanza, espressamente previsto dal D. Lgs. 231/01, come organo cui è demandata la sorveglianza e la manutenzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (in prosieguo, per brevità il "**Modello**").

In data 25 giugno 2009 il Consiglio di Amministrazione ha ridefinito ed approvato la parte generale del modello e le parti speciali riguardanti i Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (parte 1), i Reati Societari (parte 2), i Reati di falsità in monete e i reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite (parte 3) i Reati di Market Abuse (parte 4) ed i Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (parte 5).

I compiti dell'Organismo di Vigilanza possono così essere sintetizzati:

- analizzare la reale adeguatezza del modello in riferimento ai reati previsti dalla legge 231/2001;
- vigilare sull'effettività del modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello medesimo;
- proporre le eventuali implementazioni e modifiche.

L'Organismo di Vigilanza è stato individuato in un organo collegiale così formato:

- Il Gen. Ciro Di Martino Vice Presidente di A.S. Roma e Presidente del Comitato di Controllo;
- Il Dott. Flavio Mecenate Responsabile della Funzione di Internal Auditing;
- Il Prof. Sergio Scicchitano, professionista.

In data 16 giugno 2011, il Prof. Sergio Scicchitano ha rassegnato, per motivi personali, le dimissioni dall'Organismo di Vigilanza. Alla data di redazione della presente relazione il posto di membro dell'Organismo di Vigilanza è ancora vacante.

L'Organismo di Vigilanza nella composizione indicata garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dal D. Lgs. 231/01, oltre alla professionalità, continuità di azione e competenza sia in tema di responsabilità amministrativa degli enti, sia sulle dinamiche aziendali e le procedure adottate all'interno di A.S. Roma.

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica per due anni ed è rieleggibile.

Nel corso dell'esercizio 2010/2011 l'Organismo di Vigilanza si è riunito per 3 volte e le sedute hanno avuto ad oggetto l'implementazione e la verifica delle procedure aziendali adottate.

7.2. Società Di Revisione

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il controllo contabile della Società è esercitato secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.



L'Assemblea degli Azionisti in data 11 novembre 2009, ha conferito alla BDO S.p.A. gli incarichi di revisione contabile del Bilancio di Esercizio, del Bilancio Consolidato e della Relazione Finanziaria Semestrale per gli esercizi dal 2009/2010 al 2017/2018.

7.3. Dirigente Preposto Alla Redazione Dei Documenti Contabili

Ai sensi dell'art 22-bis dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in data 30 ottobre 2007, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, ha nominato quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (in prosieguo, il "**Dirigente Preposto**"), Cristina Mazzoleni, Direttore Pianificazione, Controllo ed Affari Generali dell'A.S. Roma, che ricopre tale carica sino a revoca.

Il Dirigente Preposto ha maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo, e possiede i requisiti di onorabilità stabiliti per gli Amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al Dirigente Preposto.

Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione invia al Presidente dello stesso, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di amministrazione per la nomina, il curriculum del candidato. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio Sindacale.

Il compenso spettante al Dirigente Preposto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Il Dirigente Preposto riferisce con cadenza almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nel Semestre e sulle eventuali problematiche emerse e/o azioni ed attività da intraprendere o porre in essere.

Il Dirigente Preposto si avvale anche del supporto fornito dalle attività di monitoraggio e controllo interno effettuate dalla funzione di Internal Auditing.

Regolamento del Dirigente Preposto

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2007, ha adottato un apposito Regolamento, al fine di disciplinare, in linea con lo Statuto sociale e coerentemente con l'attuale modello organizzativo e con le specifiche caratteristiche aziendali, la figura del Dirigente preposto, disciplinandone le attività; in particolare, nel Regolamento sono definiti:

- compiti e responsabilità attribuiti al Dirigente preposto;
- requisiti professionali del Dirigente preposto;
- durata dell'incarico e cause di recesso e decadenza;
- modalità di determinazione delle risorse finanziarie e umane per lo svolgimento dell'incarico e relativi poteri;
- rapporti con gli Organi societari, l'Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione;
- rapporti con le altre funzioni aziendali;
- rapporti con altre società del gruppo.



7.4. Procedure Aziendali E Codici

7.4.1. Procedura acquisti e per la gestione del magazzino

In data 21 dicembre 2007, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'aggiornamento ed adeguamento delle procedure aziendali, ha provveduto alla rivisitazione di parte della Procedura Acquisti e della Procedura per la gestione del Magazzino della Prima Squadra e del Settore Giovanile, al fine di aggiornarle rispetto ai mutamenti organizzativi conseguenti all'avvenuto conferimento delle attività di marketing, sponsorizzazioni, merchandising ed editoriali nella Soccer SAS e della necessità di adeguare i flussi informativi ai nuovi assetti organizzativi e societari.

La Procedura Acquisti si pone l'obiettivo di regolare nell'ambito di A.S. Roma le modalità di: (i) richiesta e gestione degli ordini di acquisto di beni e prestazioni di servizi non contrattualizzati; (ii) gestione dei beni e delle relative giacenze per i prodotti il cui acquisto è regolato contrattualmente attraverso i c.d. "cambi merce", definendo all'interno della società gli incarichi per la sua implementazione ed individuandone i responsabili.

La Procedura per la gestione del Magazzino, invece, regola ogni richiesta di acquisto di materiale tecnico e sportivo per il Magazzino Generale dell'A.S. Roma, distinto nelle due sotto aree Prima squadra e Settore Giovanile, definendone compiti e responsabilità.

7.4.2. Il Modello Organizzativo dell'Area Sanitaria dell'A.S. Roma e le procedure per la qualità dei servizi

In data 31 agosto 2009 (con successivo aggiornamento in data 29 luglio 2010), il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello Organizzativo dell'Area Sanitaria dell'A.S. Roma e le procedure per la qualità dei servizi (in prosieguo, per brevità anche il "**Modello**"), al fine di ricercare il continuo miglioramento delle attività poste in essere a servizio della Società, in generale, e dei propri tesserati, in particolare, per il raggiungimento dei più ampi obiettivi sportivi ed aziendali.

In tale Modello, sono enunciate le linee strategiche sulle quali A.S. Roma intende basare il percorso di crescita e di qualità di tale Area, nonché i principi generali e le regole di comportamento che i componenti lo Staff Tecnico e Sanitario della Società devono osservare nello svolgimento dei propri compiti e mansioni.

Il Modello si integra con i principi enunciati nel Codice Etico di A.S. Roma, nel Codice di Comportamento in materia di lotta al doping, e con le disposizioni contenute nelle diverse procedure aziendali e regolamenti interni che interessano anche l'Area Sanitaria; inoltre, il Modello forma altresì parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo e di gestione dell'A.S. Roma, adottato ai sensi del D. Lgs. 213/2001.

Il Modello contempla la suddivisione del lavoro tra i vari professionisti che compongono lo Staff Medico e sanitario, con specifici compiti e mansioni, che ne valorizzano le singole professionalità, e conseguenti assunzioni di personali responsabilità.

7.4.3. Il Codice Etico

In data 30 giugno 2006, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha deliberato l'adozione del Codice Etico di A.S. Roma.

Il Codice Etico è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione di principi di rispetto della legge, onestà e correttezza all'interno della Società, e nei confronti dei diversi soggetti esterni, e delle istituzioni anche sportive nazionali ed internazionali, con cui la Società ed i singoli componenti della stessa intrattengono i rapporti. Tale Codice è, inoltre, destinato a



stimolare la leale concorrenza, a sviluppare e qualificare l'immagine societaria, ed a promuovere l'etica sportiva.

7.4.4. Il Codice di comportamento dell'A.S. Roma in materia di lotta al doping

In data 31 agosto 2009, il Consiglio di Amministrazione ha approvato Codice di Comportamento in materia di lotta al doping, al fine di perseguire l'obiettivo di garantire ai singoli atleti una condizione ottimale, per sviluppare prestazioni sportive di alto livello, nel rispetto dei principi di lealtà, onestà ed integrità sportiva dell'A.S. Roma, espressi anche nel proprio Codice Etico.

Il Codice di Comportamento si basa sulle seguenti previsioni:

- Individuazione dei Soggetti Destinatari dello stesso, rappresentati dai tesserati, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti dell'A.S. Roma
- Individuazione dei Soggetti Responsabili dello stesso
- Obblighi di informazione da parte dei Medici e di consenso dei tesserati ai trattamenti
- Gestione e tracciabilità delle informazioni
- Effettuazione di analisi ed obbligo del calciatore di sottoporvi
- Individuazione delle Responsabilità dei calciatori
- Individuazione delle attività di Coordinamento con i medici delle nazionali
- Promozione di campagne informative in materia di lotta al doping
- Comitato di garanzia per il rispetto del Codice di Comportamento.

8. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI ED OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Codice di Autodisciplina, ha provveduto ad inserire un apposito paragrafo nella Relazione sulla gestione, riportante le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie con parti correlate. Non risultano dall'analisi delle operazioni rilevanti atti degli amministratori diretti a promuovere interessi propri o interessi per conto di altri.

Per le operazioni con parti correlate, non sottoposte alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in quanto tipiche o usuali e/o effettuate a condizioni di mercato, sono conservate adeguate informazioni circa la loro natura e le condizioni economiche applicate.

9. COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti; alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo (presidente) e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo; ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.



Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dello Statuto, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea degli Azionisti. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositata la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità normativamente e statutariamente prescritti per le cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (in prosieguo "**Lista di maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (in prosieguo "**Lista di Minoranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati a quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto. In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal Sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.

Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale, a seguito di sostituzione o decadenza, si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile, l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea Ordinaria.

L'attuale Collegio Sindacale, nominato in data 11 novembre 2008, in base alla "lista di maggioranza" presentata dall'allora azionista di riferimento Roma 2000 s.r.l., resterà in carica fino all'Assemblea di Approvazione del Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2011; Presidente del



Collegio Sindacale è il Prof. Mario Lacchini; il dott. Alberto Dello Strologo e il dott. Lamberto Sanvitale ricoprono la carica di Sindaci Effettivi.

10. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società ha predisposto sul sito internet (www.asroma.it) un'apposita sezione "comunicati finanziari" dove avviene la diffusione al pubblico delle informazioni rilevanti (*price sensitive*).

La gestione delle informazioni rilevanti (*price sensitive*) è di esclusiva competenza del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mentre è compito delle Funzioni di Pianificazione, Controllo, Affari Societari ed *Investor Relations*, la diffusione al pubblico delle stesse, nonché la loro comunicazione agli Organi di Controllo.

11. ASSEMBLEE

L'Assemblea degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo, in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni. L'Assemblea è, inoltre, convocata - sia un via ordinaria, che straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, da quello designato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Tutte le norme di funzionamento della adunanze assembleari sono determinate dall'Assemblea, in sede ordinaria, con apposito Regolamento.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti, ovvero in mancanza da altra persona designata dall'Assemblea. E' compito del Presidente dell'Assemblea verificare la validità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento nella stessa, nonché disciplinare il regolare svolgimento dei lavori.

Gli Amministratori ed i Sindaci partecipano alle adunanze delle Assemblee.

L'Assemblea degli Azionisti su proposta del Consiglio di Amministrazione, in data 29 ottobre 2001, ha deliberato l'approvazione del Regolamento Assembleare, al fine di disciplinare lo svolgimento dei propri lavori, il cui testo è disponibile sul sito internet della Società.

Il presidente dell'Assemblea invia alla FIGC entro 30 giorni dal giorno della delibera, la copia della verbale, completa di tutti i suoi allegati.



12. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

Non ci sono ulteriori pratiche di governo societario.

13. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Non ci sono cambiamenti dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento salvo quanto già riferito nei paragrafi dedicati agli assetti proprietari ed al Consiglio di Amministrazione



TABELLA 1 STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | COMITATO CONTROLL O INTERNO | | COMITATO O REMUNERAZIONI | |
|---|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------|------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Carica | Componenti | Esecutivi | Non Esecutivi | Indipendenti | (3) | Altri incarichi | (3) | (3) | (3) | |
| Presidente ed Amministratore Delegato (1) | Rosella Sensi | X | | | 100% | - | | | | |
| Vice Presidente | Ciro Di Martino | | X | X | 55% | - | X | 100% | X - | |
| Vice Presidente | Giovanni Ferreri | | X | X | 82% | 1 | x | 100% | X - | |
| Amministratore | Giuseppe Pasquale Marra | | X | X | 18% | - | x | 0% | X - | |
| Amministratore (1) | Maria Nanni Sensi | | X | | 36% | - | | | | |
| Amministratore (1) | Angela Nanni Fioravanti | | X | | 73% | - | | | | |
| Amministratore (1) | Silvia Sensi | X | | | 82% | - | | | | |
| Amministratore (2) | Roberto Cappelli | | X | X | 64% | | | | | |
| Amministratore | Michele Baldi | | X | | 91% | - | | | | |
| Amministratore | Silvio Rotunno | | X | | 0% | - | | | | |
| Amministratore(3) | Roberto Venturini | | | | 100% | | | | | |
| Amministratore(3) | Renato Bernardini | | X | | 80% | - | | | | |
| | Numero delle riunioni del CDA: 11 | | | | | | | Numero riunioni :3 | Numero riunioni:0 | |

- (1) In data 28 giugno 2011 il Presidente ed Amministratore Delegato Dott.ssa Rosella Sensi ed i consiglieri di amministrazione Sig.re Maria Nanni Sensi, Angela Nanni Fioravanti e Silvia Sensi hanno rassegnato le dimissioni dalle proprie cariche.
- (2) In data 4 luglio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente l'Avv.to Roberto Cappelli
- (3) In data 14 ottobre 2010 a seguito delle dimissioni del Dott. Bernardini è stato cooptato il Dott. Roberto Venturini.



TABELLA 2 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

| Carica | Componenti | Percentuale di partecipazione | Altri incarichi (1) |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Presidente | Marco Lacchini | 100% | - |
| Sindaco effettivo | Alberto Dello Strologo | 100% | 1 |
| Sindaco effettivo | Lamberto Sanvitale | 100% | |
| Sindaco supplente | Guerrino Cavicchia | - | - |
| Sindaco supplente | Francesco Spanò | - | - |
| Nel corso dell'esercizio 2010/2011 il Collegio Sindacale si è riunito per 6 volte | | | |
| Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 Tuf): 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria | | | |

- (1) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati Regolamentati italiani o di rilevanti dimensioni.

TABELLA 3 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

| Carica | Componenti | Percentuale di partecipazione | Altri incarichi (1) |
|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| Presidente | Ciro Di Martino | 100% | - |
| Membro effettivo | Flavio Mecenate | 100% | - |
| Membro effettivo | Sergio Scicchitano | 100% | - |

Nel corso dell'esercizio 2010/2011 l'Organismo di Vigilanza si è riunito per 3 volte.

TABELLA 4 - INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA

| Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate | Si | No |
|--|-----------|-----------|
| Il CDA ha attribuito deleghe definendone: | | |
| a) limiti | X | |
| b) modalità e periodicità dell'informativa? | X | |
| Il CDA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario? | X | |
| Il CDA ha definito linee guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"? | X | |



| | | |
|--|---|---|
| Il CDA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate? | X | |
| Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione? | | X |
| Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci | | |
| Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? | X | |
| Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate da esauriente informativa? | X | |
| Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti? | X | |
| Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo e con la esauriente informativa? | X | |

TABELLA 3.4 - INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA (SEGUE)

| ASSEMBLEE | Si | No |
|---|--|-----------|
| La società ha approvato un Regolamento di Assemblea? | X | |
| Il Regolamento è scaricabile dal sito internet? | X | |
| CONTROLLO INTERNO | X | |
| La Società ha nominato i Preposti al controllo interno? | | X |
| I Preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative? | | |
| Unità organizzativa preposta del controllo interno? | X | |
| INVESTOR RELATIONS | | |
| La Società ha nominato un responsabile <i>Investor Relations</i> | X | |
| Unità organizzativa e riferimenti del responsabile <i>Investor Relations</i> | Relazioni con gli Investitori Istituzionali e con gli Analisti Finanziari Investor Relator: Dott.ssa Cristina Mazzoleni Tel 0039 06 50 191 235 Fax 0039 06 50 60 694 e-mail: cristina.mazzoleni@asroma.it | |